

## Corte di Cassazione – Civile (IRAP: l'efficienza del servizio e la presenza del dipendente)

### Fatto e profili giuridici

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che respingeva l'appello dell'Ufficio, stabilendo il rimborso in favore di un medico di base delle somme versate a titolo di Irap.

La Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito in ordine alla non sussistenza di una stabile organizzazione di supporto all'attività del contribuente ed ha precisato che la presenza di un dipendente part time non costituisce elemento che di per sé provi l'esistenza di autonoma organizzazione.

In particolare, i giudici, hanno affermato che il medico di base è tenuto, nell'interesse della sanità pubblica, alla efficienza e continuità del servizio, con ciò riconoscendo la specificità del ruolo del convenzionato e la opportunità che si possa dotare degli elementi strumentali finalizzati alla realizzazione di tale obiettivo.

Sentenza N. 958 del 17/01/2014

[Avv. Ennio Grassini – [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net)]